



Bruxelles, 14.1.2020
COM(2020) 23 final

2018/0196 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 28 novembre 2018 la Commissione ha presentato la propria visione strategica a lungo termine per realizzare entro il 2050 un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra¹. La strategia evidenzia come l'Europa possa avere un ruolo guida per conseguire un impatto climatico zero investendo in soluzioni tecnologiche realistiche, coinvolgendo i cittadini e armonizzando gli interventi in settori fondamentali, quali la politica industriale, la finanza o la ricerca, garantendo nel contempo equità sociale per una transizione giusta.

Come indicato nella comunicazione sul Green Deal europeo², la Commissione propone un meccanismo per una transizione giusta al fine di integrare le proposte legislative e di bilancio già presentate per il 2021-2027. Il meccanismo per una transizione giusta comprende un Fondo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. Il Fondo per una transizione giusta è istituito da un apposito regolamento, che definisce il suo obiettivo specifico, la sua copertura geografica, la metodologia per l'assegnazione delle risorse finanziarie e il contenuto dei piani territoriali per una transizione giusta richiesti a sostegno della programmazione.

Il Fondo per una transizione giusta sarà complementare ai fondi della politica di coesione proposti, compresi il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE +") e il Fondo di coesione, e sarà quindi attuato nell'ambito della politica di coesione. La sua gestione complessiva sarà pertanto disciplinata dalle disposizioni stabilite a norma della proposta di regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("regolamento sulle disposizioni comuni"). Tale proposta deve quindi essere modificata al fine di integrare il Fondo per una transizione giusta quale nuovo Fondo nell'ambito della politica di coesione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 174, primo comma, TFUE: "[L'Unione] sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite".

• Sussidiarietà e proporzionalità

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri nel settore della coesione economica, sociale e territoriale nonché per alcuni aspetti della politica sociale. Ha inoltre competenza per svolgere azioni intese a

¹ "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

² Vedi COM(2019) 640 final.

sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri nel settore dell'istruzione e della formazione professionale nonché dell'industria (articolo 6 TFUE).

La gestione concorrente mira a garantire che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini e che l'azione a livello dell'UE sia giustificata alla luce delle possibilità e delle specificità sul piano nazionale, regionale o locale. La gestione concorrente avvicina maggiormente l'Europa ai suoi cittadini e collega le esigenze locali agli obiettivi europei. Aumenta inoltre la titolarità degli obiettivi dell'UE, poiché gli Stati membri e la Commissione condividono il potere e la responsabilità decisionali e cofinanziano congiuntamente i programmi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il presente regolamento modifica la proposta di regolamento sulle disposizioni comuni³.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La relazione contenuta nella proposta iniziale di regolamento sulle disposizioni comuni indica precisamente le consultazioni pubbliche e dei portatori di interessi che sono state svolte e il modo in cui si è tenuto conto dei relativi risultati. La presente modifica non richiede ulteriori consultazioni.

- **Valutazioni e valutazioni d'impatto**

La relazione contenuta nella proposta iniziale di regolamento sulle disposizioni comuni indica in dettaglio i risultati delle valutazioni ex-post e intermedie svolte a sostegno della proposta.

Essa conferma inoltre che il presente regolamento non è soggetto alla valutazione d'impatto in quanto stabilisce disposizioni comuni e un meccanismo di attuazione per diversi settori di intervento e Fondi in regime di gestione concorrente. I regolamenti specifici per ciascun Fondo che offre un sostegno sono invece corredati ciascuno della pertinente valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione opera per perseguire le proprie priorità quali definite negli orientamenti politici, nel quadro della maggiore ambizione attesa dal bilancio dell'UE. Un Fondo per una transizione giusta ambizioso costituisce una priorità in tale contesto. È questo il motivo per cui la Commissione ha presentato la proposta legislativa relativa al Fondo per una transizione giusta all'inizio del suo mandato, ad integrazione delle proposte esistenti per il prossimo quadro finanziario pluriennale ("QFP") e in aggiunta alle stesse. Tale proposta così come la presente modifica della proposta della Commissione relativa al regolamento sulle disposizioni comuni confluiranno nei negoziati sul prossimo QFP e dovrebbero essere integrate nel quadro di un accordo globale sul prossimo QFP.

³ COM(2018) 375 final.

5. ALTRI ELEMENTI

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il quadro giuridico è costituito da una proposta specifica di regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta e da modifiche mirate della proposta della Commissione relativa al regolamento sulle disposizioni comuni.

La realizzazione e l'attuazione del Fondo per una transizione giusta saranno disciplinate dal regolamento sulle disposizioni comuni, che deve essere modificato.

Le principali modifiche introdotte riguardano i seguenti aspetti:

- adeguamenti delle prescrizioni riguardanti il contenuto dell'accordo di partenariato e dei programmi che beneficiano del sostegno del Fondo per una transizione giusta. È stabilito in particolare l'obbligo di presentare piani territoriali per una transizione giusta, come definiti nella proposta di regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta, in allegato ai programmi che ricevono il sostegno del Fondo per una transizione giusta;
- descrizione del meccanismo e delle regole che disciplinano il trasferimento obbligatorio delle risorse del FESR e del FSE+ al Fondo per una transizione giusta, sulla base della tipologia di intervento da sostenere;
- applicazione delle disposizioni stabilite nel regolamento sulle disposizioni comuni e nella proposta di regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta alle risorse complementari del FESR/FSE+ per garantire che a tutte le risorse del Fondo per una transizione giusta si applichi una serie unica di regole (insieme unico di risorse retto da una serie unica di regole);
- spiegazione di come le basi per il calcolo dei requisiti di concentrazione tematica relativi al FESR e al FSE+ non comprendano gli importi trasferiti come risorse complementari dal FESR e dal FSE+ al Fondo per una transizione giusta.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

La proposta COM(2018) 375 della Commissione è così modificata:

- 1) il titolo della proposta è sostituito dal seguente:

"Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti";

- 2) il considerando 2 è sostituito dal seguente:

"(2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta ("JTF"), le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi Fondi (i "Fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMP.";

- 3) il considerando 8 è sostituito dal seguente:

"(8) Al fine di contribuire al conseguimento delle priorità dell'Unione, i Fondi dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi strategici rispondenti alla missione specifica di ciascun Fondo nel rispetto degli obiettivi posti dal trattato. Gli obiettivi strategici dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi regolamenti specifici dei Fondi. Il JTF e le risorse del FESR e del FSE+ trasferite come sostegno complementare al JTF dovrebbero contribuire a un unico obiettivo specifico.";

- 4) al considerando 19, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF.";

5) è inserito il considerando 22 bis seguente:

"(22 bis) Per migliorare l'efficacia del JTF, dovrebbero essere messe a disposizione di tale Fondo risorse complementari a titolo del FESR e del FSE+. Queste risorse complementari dovrebbero essere erogate mediante un trasferimento obbligatorio specifico da tali fondi al JTF, tenendo conto delle sfide dovute alla transizione, evidenziate nei piani territoriali per una transizione giusta, che è necessario affrontare. Gli importi da trasferire dovrebbero provenire dalle risorse per le categorie di regioni in cui si trovano i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta. Tenuto conto di queste modalità specifiche riguardanti l'uso delle risorse del JTF, alla costituzione delle risorse del JTF dovrebbe applicarsi solo il meccanismo specifico di trasferimento. È inoltre opportuno precisare che solo le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) [regolamento JTF] dovrebbero applicarsi al JTF e alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF, che costituiscono a loro volta il sostegno del JTF. Al sostegno complementare non dovrebbero applicarsi né il regolamento (UE) [regolamento FESR/FC] né il regolamento (UE) [regolamento FSE+]. Le risorse del FESR trasferite come sostegno complementare al JTF dovrebbero pertanto essere escluse dalla base di calcolo dei requisiti di concentrazione tematica di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) [regolamento FESR/FC] e dalla base di calcolo delle dotazioni minime per lo sviluppo urbano sostenibile di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) [regolamento FESR/FC]. Lo stesso vale per le risorse del FSE+ trasferite come sostegno complementare al JTF per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) [regolamento FSE+].";

6) il considerando 27 è sostituito dal seguente:

"(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro. La riunione annuale di riesame dovrebbe essere organizzata anche per i programmi riguardanti il JTF.";

7) il considerando 39 è sostituito dal seguente:

"(39) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione, del JTF e del FESR a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".";

8) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento stabilisce:

- a) le regole finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta ("JTF"), al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "Fondi");
- b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMP.";

b) al paragrafo 6, è inserita la lettera h) seguente:

"h) Regolamento (UE) [regolamento JTF] (il "regolamento JTF") (*).

(*) GU L del , pag. .";

9) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

"Il JTF sostiene l'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra.

Il paragrafo 1, primo comma, non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità all'articolo 21 bis.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF contribuiscono alle azioni dell'Unione intese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale in conformità all'articolo 174 del TFUE perseguendo gli obiettivi seguenti:

a) "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF; e

b) "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), con il sostegno del FESR.";

c) al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Per quanto riguarda il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.";

10) l'articolo 8 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli obiettivi strategici selezionati e l'obiettivo specifico del JTF, comprensivi dell'indicazione di quali Fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;";

b) alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"b) per ciascuno degli obiettivi strategici selezionati di cui alla lettera a) e per l'obiettivo specifico del JTF;";

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei Fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale, rispettando le regole specifiche di ciascun Fondo sulla concentrazione tematica, e la dotazione finanziaria preliminare per l'obiettivo specifico del JTF, comprese le eventuali risorse del FESR e del FSE+ da trasferire al JTF in conformità all'articolo 21 bis;";

11) l'articolo 10 è così modificato:

- a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMP attuati tramite InvestEU";
- b) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"1. Gli Stati membri possono assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio.";
- 12) all'articolo 11, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. L'allegato IV non si applica ai programmi sostenuti dal FEAMP.
L'allegato IV non si applica neppure alle priorità sostenute dal JTF né alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF in conformità all'articolo 21 bis.";
- 13) all'articolo 14, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:";
- b) è inserita la lettera e) seguente:
"e) inoltre, per i programmi sostenuti dal JTF, la valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999^(*).
- ^(*) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.";
- 14) l'articolo 17 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ciascun programma stabilisce la strategia grazie alla quale contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici o dell'obiettivo specifico del JTF e alla comunicazione dei risultati.";
- b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico o all'obiettivo specifico del JTF o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o all'obiettivo specifico del JTF.";
- c) il paragrafo 3 è così modificato:
- i) alla lettera a), è aggiunto il punto viii) seguente:

"viii) inoltre, per i programmi sostenuti dal JTF, le sfide dovute alla transizione individuate nei piani territoriali per una transizione giusta di cui all'articolo [7] del regolamento (UE) [regolamento JTF];";

ii) la lettera d) è così modificata:

- il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) le tipologie di azioni correlate, tra cui un elenco delle operazioni di importanza strategica previste, e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici, alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi e ai piani territoriali per una transizione giusta di cui all'articolo [7] del regolamento (UE) [regolamento JTF] sostenuti dal JTF, se del caso;"

- è inserito il punto viii) seguente:

"viii) inoltre, per l'obiettivo specifico del JTF, la giustificazione degli importi trasferiti a partire rispettivamente dalle risorse del FESR e del FSE+ in conformità all'articolo 21 bis, nonché la loro ripartizione per categoria di regioni, sulla base delle tipologie di intervento previste in conformità ai piani territoriali per una transizione giusta di cui all'articolo [7] del regolamento (UE) [regolamento JTF];";

iii) alla lettera f), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei Fondi e per ciascuna categoria di regioni per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 21 bis;"

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per i programmi del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta solo gli importi per gli anni da 2021 a 2025.";

e) è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

"8. Per i programmi sostenuti dal JTF, gli Stati membri presentano alla Commissione i piani territoriali per una transizione giusta di cui all'articolo [7] del regolamento (UE) [regolamento JTF] nel contesto del programma o di una richiesta di modifica.";

15) all'articolo 19, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal JTF il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.";

16) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del JTF e del Fondo di coesione

1. Il FESR, il FSE+, il JTF e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

2. Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % del sostegno di tali Fondi a ciascuna priorità di un programma, la totalità o parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione. Tale opzione non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità all'articolo 21 bis.";

17) all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"6. Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità all'articolo 21 bis, non sono trasferibili ad altri Fondi o strumenti a norma dei paragrafi da 1 a 5.

Il JTF non riceve trasferimenti a norma dei paragrafi da 1 a 5.

Il trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF in conformità all'articolo 21 bis è escluso dalla base di calcolo per il massimale del 5 % di cui al paragrafo 1.";

18) è inserito l'articolo 21 bis seguente:

"Articolo 21 bis

Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF

1. L'importo delle risorse a disposizione del JTF per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in conformità all'articolo [3] del regolamento (UE) [regolamento JTF] è integrato da risorse provenienti dal FESR o dal FSE+, o da una loro combinazione, per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF è pari ad almeno una volta e mezzo l'importo del sostegno del JTF, ma non supera il triplo dell'importo di tale sostegno. In nessun caso le risorse trasferite dal FESR o dal FSE+ superano il 20 % della dotazione a titolo rispettivamente del FESR e del FSE+ per lo Stato membro interessato.

I trasferimenti a partire rispettivamente dalle risorse del FESR e del FSE+ alla priorità o alle priorità sostenute dal JTF riflettono le tipologie di intervento in base alle informazioni indicate nel programma a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto viii). Tali trasferimenti sono considerati definitivi.

2. Le risorse del JTF, comprese quelle trasferite dal FESR e dal FSE+, sono attuate in conformità alle regole stabilite nel presente regolamento e nel regolamento (UE) [regolamento JTF]. Le regole stabilite nel regolamento (UE) [regolamento FESR/FC] e nel regolamento (UE) [regolamento FSE+] non si applicano alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite in conformità al paragrafo 1.";

19) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il FESR, il FSE+, il JTF e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.";

20) all'articolo 31, paragrafo 2, è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) per il sostegno del JTF: 3,25 %.";

21) all'articolo 35, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF;"

22) all'articolo 36, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro fornisce alla Commissione, almeno un mese prima della riunione annuale di riesame, le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 1.";

23) all'articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale in materia di performance del programma entro il 15 febbraio 2031.";

24) all'articolo 45, paragrafo 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMP, dall'ISF, dall'AMIF e dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;"

25) all'articolo 48, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma della lettera a) del primo comma.";

26) all'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF, dal BMVI, dal FSE+, dal JTF e dal FESR, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.";

27) l'articolo 57 è così modificato:

a) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

"Per il JTF le spese relative a operazioni contribuiscono all'attuazione del pertinente piano territoriale per una transizione giusta definito in conformità all'articolo [7] del regolamento (UE) [regolamento JTF].";

b) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per il FESR, il Fondo di coesione e il JTF ciò si verifica quando viene aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato I oppure, per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici dei Fondi.";

28) all'articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le operazioni sostenute dal FSE + o dal JTF in conformità [all'articolo [4, paragrafo 2], lettere h), i) e j)] del regolamento (UE) [regolamento JTF] restituiscono il sostegno se sono soggette all'obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.";

29) all'articolo 73, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FSE+ e, effettuata la stratificazione ove opportuno, uno o più periodi di programmazione secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit.";

30) all'articolo 74, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Le operazioni per le quali le spese totali ammissibili non superano 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per il FSE+ e il JTF o 200 000 EUR per il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata.";

31) all'articolo 96, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per quanto riguarda il periodo contabile finale, la Commissione paga o recupera il saldo annuale dei conti per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal JTF e dal Fondo di coesione entro due mesi dalla data di accettazione della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 38.";

32) all'articolo 98 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"6. Le regole specifiche del JTF possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato conseguimento dei target finali definiti per il JTF.";

33) all'articolo 99, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR, dal Fondo di coesione e dal JTF non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1.";

34) all'articolo 106, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"Il tasso di cofinanziamento per la priorità sostenuta dal JTF non supera i tassi di cofinanziamento di cui al primo comma, lettere a), b) e c), applicabili alla regione in cui sono situati il territorio o i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità all'articolo [7] del regolamento (UE) [regolamento JTF].";

35) gli allegati I, II, V e VII sono modificati conformemente all'allegato della presente proposta.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente